

# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

## *“Giovanni Paolo II”*

- Istituti Associati -

Istituto Professionale dei servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera -  
Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico)  
Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel. 0973/876624 fax 0973/877921  
e-mail [PZIS016001@istruzione.it](mailto:PZIS016001@istruzione.it) [www.isismaratea.gov.it](http://www.isismaratea.gov.it) C.F. 91002170768

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI BENI ED ESPERTI ESTERNI**

***(Affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie)***

(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 06 del 12 dicembre 2018)

### **INDICE ARTICOLI**

- ART. 1 PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE (Norme di riferimento)
- ART. 3 UFFICI COMPETENTI
- ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 5 LIMITI DI VALORE PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA
- ART. 6 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO
- ART. 7 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 8 CONTROLLI, VERIFICHE E DOCUMENTI
- ART. 9 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35
- ART. 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 11 COMMISSIONE, APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 12 COLLAUDO
- ART. 13 CONTROLLI SULLE FORNITURE
- ART. 14 PRINCIPI GENERALI (RECLUTAMENTO ESPERTI)
- ART. 15 ITER PROCEDIMENTALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 16 CRITERI DI SCELTA ESPERTO ESTERNO E LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI ATTRIBUIBILI
- ART. 17 NORME FINALI

## ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Con il presente regolamento, il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Giovanni Paolo II" di Maratea (*successivamente indicato come Istituto, Scuola, Istituzione Scolastica o stazione appaltante*), stabilisce, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
  - a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
  - b) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.
2. L'Istituto, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.
3. L'Istituto uniforma la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia ed economicità, nonché ai principi di tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, libera concorrenza e massima concorrenzialità nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal programma annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria emanati dall'Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, a tal fine deputati.
4. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.
5. I contratti sono stipulati nei modi e nelle forme stabiliti dalle relative disposizioni di legge e, ove previsto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
6. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
7. Il presente Regolamento, dalla sua entrata in vigore, annulla e sostituisce tutti i regolamenti d'Istituto trattanti le medesime materie. In particolare, il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento per l'individuazione degli esperti esterni di cui alle delibere del Consiglio d'Istituto n. 18 del 07/06/2010 e n. 74 del 22/05/2015, il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori,

servizi e forniture di beni di cui alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 78 del 05/10/2015 ed il Regolamento per la formazione, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 38 del 19 dicembre 2016.

## **ART. 2** **AMBITO DI APPLICAZIONE (Norme di riferimento)**

1. Le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, devono svolgersi nel rispetto dei principi comunitari (condivisi da tutti i Paesi membri dell'U.E., richiamati nelle Direttive Europee e recepiti a livello nazionale). Trattasi, in particolare, dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.
2. La normativa relativa agli appalti pubblici riguarda sia le azioni finanziate con Fondi Nazionali che quelle finanziate con Fondi Europei, pertanto, il presente regolamento e la normativa richiamata concernono tutte le attività negoziali di questo Istituto, fatte salve quelle di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Le procedure per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinate, al momento, dalle seguenti fonti normative:
  - a. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
  - b. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii.;
  - c. Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018.
  - d. Decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*".
4. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli acquisti con il fondo delle minute spese gestito dal direttore s.g.a. che trova specifica trattazione nell'art. 21 del DI 129/2018.
5. L'Istituto ha l'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (articolo 1,

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

6. in assenza di convenzioni quadro presenti su CONSIP S.p.A. o in presenza di convenzioni quadro attive ma inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituto può rifornirsi attraverso altri sistemi quali il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da CONSIP S.p.A. o attraverso la consultazione di elenchi degli operatori economici (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, invece, l'Istituto deve utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori.

### **ART. 3 UFFICI COMPETENTI**

1. Ai sensi dell'art. 44 del D.I. n. 129/2018, l'iniziativa per l'acquisto di beni e servizi svolta dal Dirigente Scolastico, titolare dell'attività negoziale dell'Istituto, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1, delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto e delle esigenze rappresentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria e didattica dell'Istituto (PTOF e programma annuale).

### **ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)**

1. L'attività contrattuale è di competenza del Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/16, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l'eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione acquisto fornitura. Ove non l'assuma in proprio, il Dirigente Scolastico assegna la funzione di responsabile del procedimento ad altro collaboratore, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **ART. 5 LIMITI DI VALORE PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA**

1. Le spese in economia sono quelle sostenute per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, che, per la natura, la limitata entità o l'urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse.

2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono in genere consentite nel limite di soglia stabilito dall'Unione Europea e attualmente riportato nel D.Lgs. 50/2016 art. 35.
3. Il limite di soglia d'importo, previsto nel decreto legislativo di cui al comma precedente, s'intenderà automaticamente adeguato alle nuove norme che dovessero intervenire a modificare detta soglia.
4. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dal D.I. 129/2018, si possono diversificare secondo i seguenti limiti:
  - a. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo fino ad € 10.000,00;
  - b. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo oltre € 10.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/16, per le quali spettano al Consiglio d'Istituto, le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di dette attività negoziali.

I valori citati nel presente comma s'intendono IVA esclusa.

5. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dall'art. 36 D. Lgs. 50/16 e dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, si possono invece diversificare secondo i seguenti limiti:
  - a. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo inferiore ad € 40.000,00;
  - b. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/16.

I valori citati nel presente comma s'intendono IVA esclusa.

6. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, per quanto riguarda la stipula del contratto ed i controlli si possono invece diversificare secondo i seguenti limiti:
  - a. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo fino a € 5.000,00;
  - b. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo oltre € 5.000,00 e fino a € 20.000,00;
  - c. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo oltre € 20.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00;
  - d. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/16.

I valori citati nel presente comma s'intendono IVA esclusa.

7. Ai fini dell'individuazione della tipologia di procedura da espletare, è fondamentale che il calcolo del valore dell'affidamento sia svolto con le modalità prescritte dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede tra l'altro che:
  - a. il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Istituto – stazione appaltante;
  - b. il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
  - c. la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee;
  - d. un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme vigenti tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino (c.d. divieto di frazionamento artificioso) (ad esempio diversa merceologia dei beni, ditte produttrici/fornitrici diversificate, ecc.).
  - e. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento in cui l'Istituzione Scolastica avvia la procedura di affidamento del contratto.
  - f. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo (§ 2.1 Linee Guida ANAC n. 4).
8. La Scuola tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale (§ 3.3 Linee Guida ANAC n. 4).
9. Di norma, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Istituto applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Il principio di rotazione non si applica

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (§ 3.6 Linee Guida ANAC n. 4).

Fermo restando quanto previsto alla lettera precedente, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4).

10. La Scuola può, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti (art. 47 DI 129/2018), ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione (art. 46 DI 129/2018). Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche, come disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento,

nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza (art. 47 DI 129/2018).

## **PROCEDURE (VALORE INFERIORE A 40.000,00 EURO)**

### **ART. 6**

#### **AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro **può avvenire** tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *gggg*) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.

I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dall'Istituto a cura del responsabile unico del procedimento.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, l'Istituto, in qualità di stazione appaltante, può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell'articolo 36 Decreto Legislativo 50/2016.
3. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:
  - a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
  - b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
  - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento
  - d. la relativa copertura contabile
  - e. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
  - f. i criteri per la selezione degli operatori economici
  - g. i criteri per la selezione delle offerte
  - h. le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

## **ART. 7 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

1. La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
2. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
  - a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

## ART. 8 CONTROLLI, VERIFICHE E DOCUMENTI

### 1. Controlli e verifiche sugli operatori economici:

Fino a € 5.000:

- Consultazione del casellario ANAC
- Verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Da € 5.000 a € 20.000:

- Consultazione del casellario ANAC
- Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici
- Verifica dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Oltre € 20.000:

- Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici
- Verifica del possesso dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

**Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti.**

**L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.**

### 2. Documentazione da richiedere agli operatori economici

Fino a € 5.000:

- Autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico

europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Da € 5.000 a € 20.000:

- Autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, **secondo il modello del documento di gara unico europeo**, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Oltre € 20.000:

- //

### 3. Contratto/Lettera d'ordine

Da € 0 a € 20.000:

- Stipula contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14
- Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

*Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) c. 14: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*

- Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

**PROCEDURE (VALORE PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35)**

**ART. 9**

**AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 35**

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono indifferentemente individuati sulla base di indagini di mercato, manifestazioni d'interesse, tramite elenchi di operatori economici adottati dall'Istituto o presenti sul MEPA o ancora, tramite altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui all'art. 6 c. 3 del presente regolamento.
4. Tre sono le fasi in cui si articola la procedura negoziale:
  - a) svolgimento di indagini di mercato, manifestazioni d'interesse o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
  - c) stipulazione del contratto.
5. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Scuola (stazione appaltante), differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
6. La Scuola deve assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine, in caso di indagine di mercato manifestazione d'interesse viene pubblicato un avviso all'albo pretorio dell'Istituto. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un

periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Scuola.

7. In caso di individuazione degli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Scuola di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, secondo i criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 50/2018 e delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.
8. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la Scuola indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la Scuola deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico, la Scuola procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la Scuola rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
9. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Scuola seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.
10. La Scuola tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia).
11. La Scuola invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto

dall'articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue

- e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara o la commissione aggiudicatrice procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.
12. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Nel caso di utilizzo delle procedure con consultazione di più operatori economici, la scelta del contraente, avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito e comunque tramite esame comparativo delle offerte ritenute valide e ammissibili, mediante l'applicazione di uno dei seguenti criteri:
  - a. prezzo più basso;
  - b. offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (1);
  - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro (2).
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
  - a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base

del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 (3);

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (4).

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione con consultazione di più operatori economici, ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

4. L'offerta economicamente più vantaggiosa potrà essere valutata, a seconda dell'oggetto dell'acquisizione, in base ad una o più delle seguenti caratteristiche, che si elencano a titolo esemplificativo:
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali;
  - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - g) la redditività;
  - h) il servizio successivo alla vendita;
  - i) l'assistenza tecnica;
  - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
  - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
  - n) la sicurezza di approvvigionamento;
  - o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

## **ART. 11 COMMISSIONE, APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. La commissione di gara viene costituita con provvedimento del dirigente scolastico soltanto qualora sia stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvi i casi previsti dall'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e previa

adeguata motivazione). La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire sempre dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione è sempre presieduta dal dirigente scolastico o suo sostituto e composta da almeno due esperti tecnici possibilmente individuati anche tra i dipendenti dell'Istituto.

Le operazioni relative alla apertura delle buste amministrative sono invece in ogni caso di competenza del solo RUP che vi provvede in seduta pubblica.

2. L'esame delle offerte per la scelta del contraente nel caso invece di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso viene effettuato sempre dal responsabile unico del procedimento o da un suo sostituto.
3. Le sedute sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche (che costituiscono il vero e proprio confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati), e le relative attività devono essere verbalizzate. Il verbale delle operazioni di apertura delle offerte, firmato dal RUP e/o da tutti i membri della commissione, dovrà riportare, oltre all'esplicito riferimento della gara a cui si riferisce, con l'indicazione del numero di protocollo della lettera d'invito, l'ora ed il giorno in cui è stata effettuata l'apertura delle offerte, i nominativi dei presenti all'apertura delle buste compreso eventuali rappresentanti delle aziende interessate, le ditte invitate e le ditte che hanno risposto, il rispetto da parte delle ditte dei criteri di spedizione e segretezza richiesti dall'istituto, la validità dell'offerta, l'ammissione a comparazione dell'offerta e, in caso di offerte non valide, la motivazione che ha portato ad invalidare il preventivo. I requisiti autocertificati dagli operatori economici invitati possono essere verificati dall'Istituzione Scolastica – stazione appaltante mediante AVCpass istituito presso l'ANAC.
4. La commissione giudicatrice opera secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 5, recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. In ogni caso, si ricorda che il provvedimento di nomina della Commissione e i *curricula vitae* dei componenti devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità

dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

## **ART. 12 COLLAUDO**

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire la fornitura con diligenza e puntualità, e comunque nel pieno rispetto delle clausole stabilite nella lettera d'invito e nel capitolato, nonché secondo i principi sull'esatto adempimento stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le forniture sono soggette, ai sensi dell'art. 39 del D.I. n. 44/01, a collaudo. A tal fine, il Dirigente Scolastico nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Ferme restando le penali per ritardo della fornitura, il collaudo deve essere eseguito al massimo entro 60 giorni dal completamento della consegna o esecuzione della fornitura. Se lo stesso dovesse avere esito negativo, la ditta controparte sarà invitata a provvedere alla sostituzione o ripetizione della prestazione entro un breve termine che sarà appositamente stabilito a seconda delle circostanze. Se l'impresa fornitrice del bene non dovesse provvedere nei tempi stabiliti, si procederà alla risoluzione del contratto ed alla stipula di nuovo contratto con altra ditta, a partire da quelle che hanno risposto alla lettera d'invito della medesima procedura attivata, procedendo secondo il criterio della migliore offerta, ed in danno alla ditta che non ha ottemperato alla fornitura.
4. L'esito positivo del collaudo non esonera l'Azienda fornitrice dal prestare garanzia per vizi ed imperfezioni che dovessero manifestarsi successivamente, purché entro il termine di legge. Tale garanzia decorre, a seconda dei casi, dalla consegna o dall'esecuzione della prestazione o dal collaudo.
5. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00, l'atto formale di collaudo è sostituito da una certificazione di regolarità della fornitura, rilasciata dal dirigente scolastico o, su sua delega, dal direttore s.g.a., o da un verificatore all'uopo nominato. Tale certificazione può essere rilasciata anche tramite dicitura da apporsi sulla fattura.
6. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto all'occorrenza dal direttore s.g.a. apposito certificato di regolare prestazione.
7. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 5. Alla stessa data il dirigente scolastico può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
8. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.

### **ART.13 CONTROLLI SULLE FORNITURE**

1. Il personale deputato al ricevimento delle forniture di materiali e attrezzature o incaricato della verifica dell'espletamento dei servizi è tenuto ad effettuare i dovuti controlli di quantità e qualità sulle prestazioni eseguite dalle ditte fornitrici, con obbligo di segnalare agli uffici competenti eventuali irregolarità o inadempienze riscontrate.

### **CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI**

#### **ART. 14 PRINCIPI GENERALI (RECLUTAMENTO ESPERTI)**

1. L'Istituto organizza, all'interno del proprio Piano dell'Offerta Formativa, una serie di attività di carattere sia ordinamentale che extracurricolare per gli alunni, o anche rivolte al personale dipendente o ancora, all'educazione degli adulti. Diverse di queste iniziative, prevedono l'utilizzo di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, da rintracciare in ambiti esterni alla Scuola. Tale possibilità è riconosciuta alle Istituzioni scolastiche dall'art. 40 c. 1 della Legge 27/12/97 n. 449, dall'art. 7 del D,Lgs. 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii., dall'art. 43 c. 3 del D.l. 129/2018. L'articolo 45 c. 2 lett. g del D.l. n. 129/2018 assegna invece, al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di questa specifica attività negoziale.
2. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione (art. 43 c. 3 DI 129/2018).
3. L'attuale normativa prevede l'espletamento di un bando interno finalizzato alla individuazione di esperti dipendenti dell'Istituto che possano svolgere l'attività programmata.  
Pertanto, soltanto qualora la Scuola abbia accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno può, previo espletamento di una procedura comparativa, conferire incarichi individuali, con "contratti di lavoro autonomo", ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
  - b. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
4. Qualsiasi incarico conferito a personale esterno alla Scuola deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, in via generale, può essere conferito direttamente.
5. La selezione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.
- Preliminarmente, come già detto, l'istituzione scolastica deve verificare se sussiste la possibilità di attribuire incarichi a propri dipendenti o a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento di incarichi nei confronti di dipendenti pubblici deve avvenire garantendo il rispetto del regime delle incompatibilità delineato all'articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".
  - L'istituzione scolastica, quindi, è tenuta ad avviare l'iter selettivo mediante un apposito avviso, da pubblicare sul sito web dell'istituzione scolastica per almeno 15 giorni (termine derogabile solo ove stabilito da specifiche norme o in caso di necessità e urgenza), contenente i criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione.  
In particolare, l'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
    - a. oggetto dell'incarico;
    - b. tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico; per facilitare l'oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze (è consigliabile restringere il campo ai soli titoli e alle sole esperienze coerenti con l'incarico da attribuire);
    - c. criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;
    - d. compenso previsto;
    - e. durata dell'incarico;
    - f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
    - g. procedura di selezione;
    - h. autorizzazione al trattamento dei dati personali.

- Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, l'istituzione scolastica procede a raccogliere le disponibilità delle professionalità e a valutarne i curricula. Qualora la Scuola intendesse avvalersi di una specifica Commissione per la valutazione dei curricula, detta Commissione dovrà essere nominata una volta decorsi i termini di presentazione delle candidature.
  - Individuata una professionalità rispondente a quella richiesta, si procede, sulla base della graduatoria definitiva, al conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera (art. 2222 e seguenti Codice Civile).
6. Qualora la Scuola voglia acquisire la prestazione sotto forma di servizio da richiedere ad operatori economici (Università associazioni, enti di formazione esperti della materia ecc..), dovrà ricorrere ad una procedura secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (v. artt. da 6 a 11).

## **ART. 15**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'Istituzione Scolastica che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

In particolare, la selezione deve avvenire con le seguenti modalità:

- a. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.

Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Occorre quindi svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all'Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l'Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web per almeno 5/7 giorni, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione. L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile tra il personale dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

- b. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo.

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

- Ricorso a collaborazioni plurime

In particolare, con riferimento all'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica potrà pubblicare, per almeno 15 giorni, sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica potrà inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di personale idoneo, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.

- Affidamento di contratti di lavoro autonomo

In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il ricorso a tale modalità di affidamento deve essere previamente disciplinato dall'Istituzione Scolastica che individua i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Tale procedura, in ogni caso, può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla

sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile; deve, altresì, essere avviata mediante la pubblicazione, per almeno 15 giorni, di un avviso sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, e espletata nel rispetto delle previsioni normative vigenti

A tali procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, nonché docenti appartenenti all'Istituzione Scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.

All'esito dell'espletamento di tale procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

#### **ART. 16**

#### **CRITERI DI SCELTA ESPERTO ESTERNO E LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI ATTRIBUIBILI**

1. Se non diversamente disposto da specifiche norme, bandi, avvisi pubblici, linee guida (es. PON), agli esperti esterni individuati, potrà essere riconosciuto un compenso orario (per ora di 60 minuti) lordo massimo onnicomprensivo di:
  - € 35,00 per attività di docenza rivolte esclusivamente agli alunni (es. corsi);
  - € 50,00 per attività di recupero del debito formativo post-scrutini;
  - da € 41,32 a € 51,65 per attività di docenza, di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi in corsi di formazione e aggiornamento del personale, secondo i criteri stabiliti dal D.I. n. 326/95;
  - € 25,82 per altre attività funzionali (tutor, coordinatore lavori di gruppo, ecc...), secondo i criteri stabiliti dal D.I. n. 326/95;
  - € 50,00 per attività di conferenza di particolari esperti di riconosciuta esperienza, prestigio e notorietà;

- Potrà essere riconosciuto un rimborso spese, anche forfetario, di viaggio, vitto e alloggio oppure di produzione/fornitura materiali, solo nei casi esplicitamente previsti dall'attività stessa e/o dall'Ente finanziatore.

**ART. 17**  
**INCARICO NEI PROGETTI PON E POR**

1. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FSE/FESR o del Programma Operativo Regione Basilicata o similari, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

**ART. 18**  
**NORME FINALI**

2. I criteri e limiti individuati dal presente regolamento si estendono, per analogia, a tutte le attività dell'Istituto.
3. Il presente regolamento rimane in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio e fino a quando rientra nell'ambito delle vigenti norme.
4. Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche, solo attraverso apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carmela CAFASSO